

**CONTRATTO REGIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI
DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE
CHIMICA, GOMMA, PLASTICA E VETRO**

Il giorno 14 settembre 2010, presso la sede della Confartigianato del Veneto in Marghera - Venezia,

tra

la **CONFARTIGIANATO DEL VENETO**, rappresentata dal presidente Claudio Miotto, dai presidenti regionali di categoria Giannino Crestani e Renata Ferrari con l'assistenza del segretario regionale Luciano Braga, del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e di Oscar Rigoni funzionario dell'ufficio medesimo;

la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, dal dirigente regionale di categoria Mirco Vanzan assistiti dal Segretario Generale Mario Borin e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI Veneto** rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D'Aliberti;

e

la **Femca- CISL Veneto** rappresentata dal sig. Carlo Nicolli e Rino Ferro;


la **Filctem - CGIL Veneto** rappresentata dal sig. Stefano Facin e Tiziana Basso;

la **Uilcem - UIL Veneto** rappresentata dal sig. Antonio Bertacco, Tiziano Cortese e Leone Frigo;

è stato stipulato il seguente contratto regionale di lavoro

Premesso che:

- E' comune avviso delle parti che la grave crisi che sta attraversando il settore, dovuta alla contrazione dei consumi ed ai nuovi processi di delocalizzazione in atto, produrrà un restringimento della base produttiva;
- E' stato siglato l'accordo interconfederale regionale del 21 settembre 2009 che ha dettato regole per la messa a punto della bilateralità a fronte della grave crisi;



- Considerata l'ultima sigla del contratto nazionale avvenuta il 19 febbraio 2008 e la trattativa per il rinnovo tuttora in corso;
- Tenuto conto che l'efficacia economica del CCRL termina in data 31 agosto 2010 ed e' volontà delle parti di continuare a mantenere un sistema basato sui premi di produttività del settore, attraverso l'applicazione delle specifiche normative.
- Considerato che l'applicazione della decontribuzione avverrà sulla base della normativa attualmente in vigore (L.247/07 e L. 122/10) che prevede specifica autorizzazione da parte dell'INPS

Le parti hanno convenuto quanto segue.

1 - SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente accordo si applica ai lavoratori dipendenti da imprese della Regione Veneto che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL Chimica Gomma Plastica Vetro artigiano.

2 - AZIONI DI CONCERTAZIONE PER LE POLITICHE DI SETTORE NEL VENETO

In particolare le Imprese del vetro artistico da tempo attraversano una lunga e complessa fase di ristrutturazione. Tale settore trova tra l'altro la sua originaria base produttiva principalmente nella provincia di Venezia. L'ingresso nel mercato mondiale di forti competitor mondiali che hanno basato il loro sviluppo sull'applicazione nel rapporto di lavoro di norme assolutamente inconciliabili con l'impostazione normalmente presente in Europa ha di fatto progressivamente ridotto le imprese artigiane venete dai mercati di riferimento. Si è delineato anche una concorrenza sleale basata in particolar modo sull'utilizzo fraudolento dei marchi tipici. La gravissima crisi del 2008 ha portato ulteriori pesanti ripercussioni sulle aziende aumentando la situazione di disagio degli imprenditori e dei dipendenti.

Oggi, il settore conta ancora 260 imprese e 1375 addetti per il 46 % composto da maestranza femminile.

Il settore della chimica gomma plastica appare molto frammentato senza una specifica filiera di riferimento, ritrovandosi in esso svariate lavorazioni difficilmente riducibili ad unicum. Comunque i numeri dimostrano la presenza nel veneto di circa 480 imprese e poco meno di 3000 dipendenti per il 35% composto da maestranza femminile.

Condividendo il fatto che le problematiche del settore possono essere affrontate attraverso l'individuazione di alcune priorità su iniziative condivise da attivare, le

parti concordano di porre in atto le seguenti azioni per salvaguardare la tipicità del lavoro artigiano e della piccola impresa attraverso:

1) il sostegno alla garanzia del vero "made in italy" e dei marchi propri del comparto del vetro artistico, in particolare del marchio "vetro di Murano" quale strumento di salvaguardia sia della originalità del lavoro svolto dalle imprese venete come del consumatore. In particolare attraverso un comune impegno a favore dell'approvazione sia di provvedimenti che estendano a tutti i settori interessati la Normativa cd. "Reguzzoni" sia di un regolamento europeo che garantisca la tracciabilità e l'indicazione di origine obbligatoria per le merci importate.

2) attivazione delle politiche di sostegno all'integrazione tra imprese attraverso accorpamenti (a titolo esemplificativo consorzi, ATI, cooperative, acquisizioni, mini-holding, reti di imprese) al fine di razionalizzare il sistema produttivo e renderlo più competitivo.

3) l'attivazione di corsi scolastici (sia nell'ambito pubblico che nell'ambito dei CFP) che preservino la riproduzione del mestiere e che siano in grado nel contempo di portare innovazione nel settore. Sotto questo profilo è indispensabile una nuova impostazione che veda indispensabile un approccio verso design come elemento costitutivo del sapere scolastico.

3 - CONFERMA NORMATIVA PRECEDENTI CCRL

Vengono confermate le normative contenute nei precedenti CCRL a meno che non siano esplicitamente modificate dalla presente intesa. In particolare si conferma l'istituto salariale regionale, evidenziato nel cedolino paga come IRR, con le condizioni e modalità e nelle misure in vigore alla data di sigla del presente accordo.

4 - ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE (EET)

4.1 Clausole generali erogazione EET

Viene istituito un elemento economico territoriale (EET) regionale collegato all'andamento produttivo del settore chimica, gomma, plastica e vetro.

L'EET sarà corrisposto, solo a seguito della verifica dei parametri nel periodo di riferimento, nelle decorrenze di seguito indicate:

EET 2010 (periodo di riferimento febbraio 2010 – gennaio 2011):
erogazione a decorrere dal **1 aprile 2011 al 31 marzo 2012**

EET 2011 (periodo di riferimento febbraio 2011 – gennaio 2012);
erogazione dal **1 aprile 2012 al 31 marzo 2013**

EET 2012 (periodo di riferimento febbraio 2012 – gennaio 2013)
erogazione dal **1 aprile 2013 al 31 marzo 2014**

Tale elemento è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità ed ogni altro istituto diretto, indiretto e differito derivante da legge o da contratto ed ha inoltre le caratteristiche di cui all'art.1 c. 67 legge 247 del 24/12/2007 e successive proroghe e modificazioni ed ai relativi decreti applicativi.

Le parti concordano che, in mancanza di rinnovo del CCRL entro il 31.12.2013, l'EET verrà erogato con le stesse modalità, condizioni, quantità e durata anche relativamente al periodo 1° aprile 2014 e sino al 31 marzo 2015 (periodo di riferimento febbraio 2013 – gennaio 2014).

Le misure orarie/ mensili e le specifiche per ogni settore sono elencati nei punti che seguono:

4.2 Tabella EET

Tabella E.E.T. (periodo erogazione/quota mensile)

LIVELLI	Erogazione dal 01.04.2011	Erogazione dal 01.04.2012	Erogazione dal 01.04.2013
7	55,37	59,37	63,37
6	50,54	54,54	58,54
5 S	46,47	50,47	54,47
5	42,91	46,91	50,91
4	39,35	43,35	47,35
3	35,54	39,54	43,54
2	32,49	36,49	40,49
1	28,42	32,42	36,42

Tabella E.E.T. (periodo erogazione/quota oraria)

LIVELLI	Erogazione dal 01.04.2011	Erogazione dal 01.04.2012	Erogazione dal 01.04.2013
7	0,320058	0,343179	0,366301
6	0,292139	0,31526	0,338382
5 S	0,268613	0,291734	0,314855
5	0,248035	0,271156	0,294277
4	0,227457	0,250578	0,273699
3	0,205434	0,228555	0,251676
2	0,187803	0,210925	0,234046
1	0,164277	0,187399	0,210520

L'elemento economico territoriale sarà erogato con le modalità indicate al punto 4.1 solo se la verifica relativa al periodo di riferimento di almeno due dei parametri sotto elencati darà esito positivo:

- numero di imprese non inferiore del 15% rispetto al numero di imprese del periodo precedente a quello di riferimento (fonte EBAV);
- numero lavoratori non inferiore al 18% rispetto al numero dei lavoratori del periodo precedente) a quello di riferimento (fonte EBAV);
- numero di ore medie di sospensione non superiori a 110 ore annue per dipendente nel periodo di riferimento- (fonte EBAV).

L'elemento economico territoriale (EET) regionale di cui sopra non sarà comunque erogato nelle aziende che:

- nel periodo di riferimento abbiano effettuato più di 240 ore medie di sospensione per lavoratore, con utilizzo della DS e della CIG in deroga o di altri ammortizzatori;
- per l'EET 2010: al 31 dicembre 2010 abbiano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli in forza al 31 dicembre 2009;
per l'EET 2011: al 31 dicembre 2011 abbiano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli in forza al 31 dicembre 2010;
per l'EET 2012: al 31 dicembre 2012 abbiano un numero di dipendenti inferiore rispetto a quelli in forza al 31 dicembre 2011;

La mancata erogazione dell'EET da parte delle aziende avviene solo nel caso in cui si verifichino congiuntamente le fattispecie sopraindicate.

L'EET viene erogato per tutte le ore effettivamente lavorate (ordinarie e straordinarie) a tutti i dipendenti (quadri, impiegati, operai, ad eccezione dei lavoratori a domicilio) in forza nel settore artigiano della chimica gomma plastica e vetro nel periodo di riferimento con le seguenti specifiche:

- agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 pur non essendo questi direttamente coinvolti nella produttività aziendale o in forme produttive ad incentivo, ma contribuendo comunque all'andamento complessivo del settore, come condizione di miglior favore sarà riconosciuto l'EET, nella misura del 70% dell'importo spettante all'operaio del "livello 3°" a condizione che possano far valere un'anzianità aziendale di 12 (dodici) mesi nel periodo di riferimento;
- ferme restando le regole di cui sopra l'EET non è erogato nel periodo di contratto di inserimento ma inizierà ad essere corrisposto a tali lavoratori nel mese in cui avviene la loro conferma a tempo indeterminato. A tale riguardo il contratto di inserimento è considerato utile ai fini della maturazione dell'anzianità aziendale del periodo di riferimento;
- ai fini dell'erogazione del premio saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee e le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro. Inoltre la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuta dall'Inail dovrà tener conto anche dell'EET;
- l'EET è escluso ai fini del computo del TFR.

5 - PREMIO DI PRODUTTIVITA'

A tutti i lavoratori (esclusi i lavoranti a domicilio ed i contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e che risultino assunti prima del 1 gennaio 2010 verrà corrisposto dal mese di **settembre 2010** e sino al mese di **marzo 2011** un premio di produttività regionale, legato al consolidato andamento del settore di appartenenza nel periodo precedente.

L'importo del premio è il seguente:

LIVELLI	Importo Complessivo	Importo mensile
7	293,272	41,896
6	266,224	38,032
5S	243,432	34,776
5	223,496	31,928
4	203,56	29,080
3	182,224	26,032
2	165,144	23,592
1	142,352	20,336

Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato un premio pari a € 127,568.= lordi con le stesse modalità previste per gli altri lavoratori, vale a dire in 7 (sette) rate di pari importo di € 18,224.= lordi mensili, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2010 e Gennaio, Febbraio e Marzo 2011-

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario pattuito.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo settembre 2010 – marzo 2011, per cause che non diano diritto alla retribuzione diretta e/o differita e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo 01 settembre 2010 – 31 marzo 2011, al lavoratore non sarà erogato per i mesi successivi alcun emolumento retributivo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

6 - PRESTAZIONI DI SECONDO LIVELLO EBAV CHIMICA GOMMA PLASTICA

Le parti confermano i rispettivi fondi di secondo livello già attivati con le intese precedenti.

- Fondo categoriale per la gestione di crisi area settore e riattivazione dei servizi

Considerata la necessità di avere a disposizione una congrua dotazione di risorse per far fronte alla sospensione del rapporto di lavoro dovuta alle difficoltà delle imprese, le parti confermano sia la parziale destinazione al fondo area settore di ciascun settore della quota di € 2,50 (di cui € 2,00 a carico ditta ed € 0,50 a carico dipendente), già prevista dall'accordo interconfederale regionale del 21 settembre 2009 come il mantenimento della stessa dopo il 31 dicembre 2011.

Alla fine di ogni anno il fondo dovrà mantenere una consistenza di € 30.000= ; la parte eccedente questa cifra sarà ridestinata secondo le seguenti percentuali:

- 50 % fondo sussidi assistenziali
- 30 % fondo professionalità
- 20 % fondo formazione

Nel caso in cui il fondo crisi area settore non raggiunga la consistenza prevista, si provvederà ad uno storno dagli altri fondi in proporzione all'entità dell'alimentazione definita contrattualmente.

Al fine di liquidare, fino a capienza del fondo, le domande di sussidi assistenziali pervenute ad Ebav e relative al 2009, dal 1 Ottobre 2010 saranno prelevate e trasferite al medesimo fondo le seguenti cifre:

- € 10mila dal fondo ambiente;
- € 5mila dal fondo professionalità dipendenti;
- € 30mila dal fondo crisi area settore;
- € 15mila dal fondo Promozione Qualità.

Le parti invitano il Comitato di categoria ad impegnarsi nel 2011 per la liquidazione delle domande anno 2009 di cui al punto precedente, giacenti e non liquidabili immediatamente ricercando all'interno dei fondi le risorse disponibili necessarie

- Nuova prestazione all'interno del fondo professionalità settore Chimica

Le parti convengono che all'interno del fondo professionalità, secondo le modalità che saranno stabilite dal Comitato di categoria, sia attivata una nuova prestazione destinata alle imprese che, a partire dal 1 gennaio 2010, abbiano in forza un dipendente assente per maternità/paternità.

▪ Nuova prestazione all'interno del fondo promozione settore Chimica

Le parti convengono che all'interno del fondo promozione, secondo le modalità che saranno stabilite dal Comitato di categoria, sia attivata una nuova prestazione destinata alle imprese che procedono ad apportare ai mezzi di produzione sistemi per l'efficienza energetica.

▪ Alimentazione dei fondi di secondo livello

A far data dal 01.01.2011 le imprese verseranno ulteriori € 2,11 per dipendente per dodici mensilità; dalla medesima data i lavoratori verseranno ulteriori € 0,52 per dodici mensilità.

Pertanto a decorrere dal 1.01.11 il fondo categoriale della Chimica, gomma, plastica avrà la seguente complessiva alimentazione mensile:

FONDI	IMPRESE	LAVORATORI
promozione	0,80	0,05
formazione	0,80	0,05
sussidi ass.li	1,50	1,10
professionalità	0,60	0,30
ambiente e sicurezza	0,75	0,05
fondo crisi area settore	2,50	0,50
TOTALE	6,95	2,05

Alpi

[Signature]

lu

[Signature]

[Signature]

7 - PRESTAZIONI DI SECONDO LIVELLO EBAV SETTORE VETRO

Le parti confermano i rispettivi fondi di secondo livello già attivati con le intese precedenti.

▪ Fondo categoriale per la gestione di crisi area settore e riattivazione dei servizi

Considerata la necessità di avere a disposizione una congrua dotazione di risorse per far fronte alla sospensione del rapporto di lavoro dovuta alle difficoltà delle imprese,

le parti confermano sia la parziale destinazione al fondo area settore di ciascun settore della quota di € 2,50 (di cui € 2,00 a carico ditta ed € 0,50 a carico dipendente), già prevista dall'accordo interconfederale regionale del 21 settembre 2009 come il mantenimento della stessa dopo il 31 dicembre 2011.

Alla fine di ogni anno il fondo dovrà mantenere una consistenza di € 25.000= ; la parte eccedente questa cifra sarà ridestinata secondo le seguenti percentuali:

- 50 % fondo sussidi assistenziali
- 30 % fondo professionalità
- 20 % fondo promozione

Nel caso in cui il fondo crisi area settore non raggiunga la consistenza prevista, si provvederà ad uno storno dagli altri fondi in proporzione all'entità dell'alimentazione definita contrattualmente.

Al fine di dotare i fondi Ambiente e Sussidi assistenziali di maggiori risorse, dalla giacenza presente al 31 agosto 2010 del fondo professionalità saranno trasferite al fondo Sussidi Assistenziali € 30mila.

Inoltre dalla giacenza presente al 31 agosto 2010 del fondo formazione saranno inoltre prelevati € 15.000 da destinare al fondo Ambiente.

▪ Nuova prestazione all'interno del fondo professionalità

Le parti convengono che all'interno del fondo professionalità, secondo le modalità che saranno stabilite dal Comitato di categoria, sia attivata una nuova prestazione destinata alle imprese che, a partire dal 1 gennaio 2010, abbiano in forza un dipendente assente per maternità/paternità.

▪ Nuova prestazione all'interno del fondo promozione

Le parti convengono che all'interno del fondo promozione, secondo le modalità che saranno stabilite dal Comitato di categoria, sia attivata una nuova prestazione destinata alle imprese che partecipano a progetti di innovazione del prodotto, in particolare per quanto concerne il design.

▪ Alimentazione dei fondi di secondo livello

A far data dal 1.01.2011 le imprese verseranno ulteriori € 2,11 per dipendente per dodici mensilità; dalla medesima data i lavoratori verseranno ulteriori € 0,52 per dodici mensilità.

Pertanto a decorrere dal 1.01.11 i fondi categoriali avranno la seguente complessiva alimentazione mensile:

FONDI	IMPRESE	LAVORATORI
promozione	0,80	0,05
formazione	0,80	0,05
sussidi ass.li	1,50	1,10
professionalità	0,60	0,30
ambiente e sicurezza	0,75	0,05
fondo crisi area settore	2,50	0,50
TOTALE	6,95	2,05

8 - VARIABILITA' SETTIMANALE DELL'ORARIO DI LAVORO

Nell'ambito delle disposizioni previste dal CCNL rispetto alla gestione dei regimi di orario e fermo restando l'istituto della flessibilità previsto nei vigenti CCNL, per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell'attività aziendale, l'orario settimanale normale di lavoro previsto dal CCNL può essere realizzato come media in un arco temporale plurimensile.

A tale scopo, previo accordo scritto tra impresa e lavoratori e RSA ove esistenti, di cui al prospetto allegato, potrà essere attuato un regime di orario normale di lavoro che comporti, nei limiti del CCNL, settimane con orari superiori alle 40 ore e /o settimane inferiori alle 40 ore.

Si conviene che la variabilità dell'orario normale settimanale non potrà superare le 48 ore. Mensilmente ai dipendenti verrà corrisposta la paga corrispondente alla orario contrattuale (40 ore settimanali nel caso di tempo pieno): per tutte le ore prestate oltre le 40 ore settimanali verrà erogata una maggiorazione del 9% che sarà trasformata in permessi da accantonare nella banca ore prevista all'articolo riguardante il "accantonamento annuo di compensazione" di cui all'art.8 del CCRL 01.06.2002

Alla fine del periodo concordato o comunque a scadenze prefissate nell'accordo, sarà verificato se le ore retribuite nel periodo sono coerenti con una media di 40 ore. Nel caso risultassero superiori, per tutte le ore eccedenti sarà riconosciuta al dipendente una quota del 28% a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario.

Tale riconoscimento è comprensivo dei riflessi su tutti gli istituti indiretti e differiti. Nel caso risultassero inferiori, per tutte le ore mancanti sarà erogata in forma di indennità sostitutiva la quantità necessaria di ore che saranno prelevate dal monte ore dell'accantonamento annuo di compensazione. o, eccezionalmente, in carenza del citato monte ore, utilizzando altri istituti contrattualmente previsti.

Queste compensazioni saranno erogate con la busta paga del mese successivo alle scadenze concordate. Tutti gli istituti contrattuali differiti ed indiretti saranno calcolati su un orario medio settimanale di 40 ore.

Le ore retribuite con la maggiorazione del 28%, saranno considerate quale prestazione di lavoro straordinario e concorreranno al raggiungimento del massimo delle ore previste all'art.26 del CCNL.

Complessivamente, la compensazione della variabilità settimanale dell'orario di lavoro non potrà superare il limite orario previsto dal CCNL per la flessibilità (in eccesso e in difetto).

L'andamento dell'utilizzo della presente normativa sarà soggetto a verifiche quadrimestrali.


9 - CLAUSOLA DI PREMIALITA'

Le Parti confermano che l' istituto disciplinato all'articolo 8 del presente accordo potrà essere applicato esclusivamente dalle imprese iscritte all'Ente Bilaterale Artigianato Veneto.-

10 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL RINNOVO DEL CCRL

Con il cedolino paga del mese di **ottobre 2010** le aziende comunicheranno ai lavoratori l'avviso di contributo straordinario per la stipula del presente contratto regionale da operarsi con una trattenuta di € 10,00= sul cedolino paga del mese di **novembre 2010**. Tale trattenuta sarà versata sul c/c che sarà segnalato congiuntamente dalle segreterie regionali delle OOSS firmatarie il presente accordo. Le trattenute saranno operate salva rinuncia individuale dei lavoratori interessati espressa per iscritto

Letto, confermato e sottoscritto.-

CONFARTIGIANATO DEL VENETO




CNA del Veneto




CASARTIGIANI del Veneto



Femca - CISL Veneto



Filctem - CGIL Veneto



Uilcem - UIL Veneto

